# *Fac simile da integrare e modificare a cura del datore di lavoro*

# Procedura di verifica della Certificazione Verde

## Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

## Quando

* **Per i lavoratori dipendenti**

Prioritariamente al momento dell’accesso ai locali aziendali all’inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione[[1]](#footnote-1) Il controllo potrà essere organizzato per area/reparti/uffici/gruppi di lavoro, e per ogni incaricato sarà assegnato un numero di lavoratori prestabilito, in modo tale da agevolare i controlli e verificare il possesso di Green pass di tutti i lavoratori. (*specificare le modalità del controllo a campione, per esempio indicando quanti responsabili sono coinvolti, quali lavoratori sono assegnati ad ogni responsabile, il luogo del controllo, il momento del controllo…)*

* **Per i soggetti esterni**

Al momento dell’accesso ai locali della (***Nome Azienda).***

Nulla toglie che il datore di lavoro o l’addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

## Come

L’addetto incaricato deve:

1. Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. Scansionare con l’App VerificaC19 il QR Code o con eventuale lettore digitale e procedere al controllo.

In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della ***Nome Azienda*** e non gli sarà permesso l’ingresso.

L’incaricato può chiedere l’esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l’identità del soggetto.

## Tutela della Privacy

Il controllo del green pass richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz’altro dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall’art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l’azienda) che è tenuto a farlo, quest’ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un green pass valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l’addetto incaricato in caso di certificazione cartacea non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

# Registrazione dei controlli per l’accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l’attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l’***Nome Azienda***:

* **Per i lavoratori dipendenti e soggetti esterni**

Registrerà l’avvenuto controllo del Green Pass su apposito registro e con specifica indicazione dei nominativi di eventuali soggetti esterni.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass l’incaricato al controllo nominato dal datore di lavoro dovrà dare segnalazione al medesimo per disporre il divieto di ingresso e comunicare l’assenza ingiustificata.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

# Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della ***Nome Azienda*** non si applica:

* ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
* ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all’addetto la certificazione medica che ne attesti l’esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

* i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
* la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
* la data di validità della esenzione con il testo” certificazione valida fino al (data)”;
* i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
* il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
* il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Nelle more dell'adozione di un eventuale apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

# Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all’interno dei luoghi di lavoro

* **Lavoratore dipendente**

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della (**Nome Azienda**) segnalerà al Prefetto il nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

* **Soggetto Esterno**

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della (**Nome Azienda**) segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.

1. La richiesta di esibizione e di verifica del Green Pass a campione non deve dare adito ad una chiara ed esplicita elusione di quanto la legge dispone in materia di Green Pass. **In ogni caso si considera assolto l’obbligo anche quando venga usata una modalità di controllo “a campione” sulla totalità dei lavoratori dipendenti**. [↑](#footnote-ref-1)